

STATUTO

Art.1. La società è denominata: "**TERRE PESCARESI Società Consortile a responsabilità limitata**".

Art. 2 - Oggetto

2. La società, che non persegue scopo di lucro, ed è apolitica e apartitica, in coerenza con le finalità consortili istituzionali, ha la configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale costituito per la realizzazione di progetti di sviluppo locale Leader di tipo partecipativo. La società ha come scopo istituzionale e prioritario lo sviluppo socio-economico del territorio della Provincia di Pescara, attraverso la progettazione partecipata, gestione ed attuazione di piani, programmi, progetti, ed interventi di sviluppo locale sostenuti anche da fondi pubblici europei, nazionali, regionali, provinciali, locali e da risorse di privati.

La Società nell'ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 Regione Abruzzo, propone e candida alla Regione Abruzzo la Strategia di Sviluppo Locale Leader sul territorio della provincia di Pescara.

La società opera inoltre come DMC, *Destination Management Company*, in qualità di soggetto beneficiario, mandatario, gestore e/o esecutore, sia come organismo intermedio o di valutazione di

progetti afferenti allo sviluppo turistico della destinazione "Terre Pescaresi", per conto della Regione o di altri soggetti terzi, attuando operazioni utili per la applicazione e l'attuazione della strategia di sviluppo turistico regionale.

La DMC Terre Pescaresi promuove e favorisce lo sviluppo turistico delle aree interne della provincia di Pescara attraverso la progettazione ed attuazione di piani strategici di sviluppo turistico di destinazione.

La DMC Terre Pescaresi può aderire e partecipare alle PMC che rappresentano quelle linee di prodotto sviluppate dalla DMC.

La società opera inoltre come organismo intermedio di piani e programmi nelle forme previste da normative comunitarie, nazionali e regionali.

La società persegue l'obiettivo di favorire la crescita dello sviluppo economico, sociale e culturale del comprensorio della Provincia di Pescara attraverso anche, ma non solo, la creazione di nuova occupazione, nuove imprenditorialità e la gestione integrata di servizi, sia economici che sociali.

L'attività sociale sarà riferita ai seguenti ambiti operativi:

- *sostegno allo sviluppo locale Leader di tipo partecipativo;
- *sostegno allo sviluppo rurale;
- * miglioramento della competitività del settore agricolo e

forestale;

*miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;

*miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell'economia rurale;

*attuazione dell'approccio leader e applicazione del CLLD;

* animazione, sensibilizzazione, formazione e informazione e
promozione;

* sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole,
artigiane, industriali e del terziario;

* valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti
relativi, con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed
originali;

* valorizzazione, promozione e commercializzazione dei servizi e
prodotti turistici di destinazione;

* formazione professionale ed ausili all'occupazione, compresi i
servizi di sostituzione temporanea;

* ricerche di mercato ed altre attività promozionali, servizi
collettivi anche informatici e telematici;

* promozione, sostegno e creazione di nuova occupazione ed
imprenditorialità in ogni settore economico con particolare
attenzione all'agricoltura, al turismo, all'artigianato ed ai beni
e servizi culturali;

- * conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ed ambientale;
- * cooperazione interterritoriale e transnazionale per attività connesse agli scopi sociali;
- * gestione di servizi consortili in tutti i settori di attività di comune interesse;
- * valorizzazione delle risorse locali attraverso la creazione e sviluppo di filiere innovative, distretti, sistemi economici, DMC, PMC, reti d'impresa, cluster, poli di innovazione, filiere corte, mercati locali nei diversi settori economici e domini tecnologici;
- * progettare e gestire filiere innovative, distretti, sistemi economici, DMC, PMC, reti d'impresa, cluster, poli di innovazione, filiere corte, mercati locali nei diversi settori economici e domini tecnologici;
- * promuovere e sostenere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione;
- * progettare e gestire progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
- * favorire e sostenere il trasferimento della conoscenza scientifica e tecnologica alle imprese e promuovere la condivisione dei saperi;
- * favorire e sostenere le piccole e medie imprese nei processi di internazionalizzazione;
- * servizi di assistenza e accompagnamento all'innovazione

tecnologica, pubblicità, marketing, ricerche di mercato, studi di fattibilità, informatica, valutazione dell'impatto ambientale, ricerca scientifica e tecnologica, sperimentazione tecnica, ricerca ed organizzazione socio-economica, organizzazione di reti distributive e vendita, immissione sul mercato di prodotti del territorio;

* favorire l'accesso alle piccole e medie imprese alle risorse finanziarie pubbliche comunitarie, nazionali, regionali, provinciali, locali e private.

* servizi di assistenza tecnica amministrativa e finanziaria alle comunità locali ed ai promotori di progetti sviluppo, nonché a sostegno delle attività esistenti, per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie e per l'accesso ai finanziamenti;

* ogni altra azione connessa o comunque anche direttamente utile alle precedenti.

La società potrà estendere le proprie attività a territori diversi e differenti in ambito nazionale e internazionale, trasferendo le buone pratiche sperimentate sul territorio provinciale pescarese e il proprio know how.

La società, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere ogni e qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e valutaria, compreso il rilascio di garanzie reali o personali

e potrà assumere interessenze e partecipazioni, anche indirette, in altri organismi societari, cooperativistici e consortili aventi finalità affini o complementari alle proprie.

La società per il conseguimento degli scopi sociali potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate istituti di credito, enti ed associazioni.

Art. 3 - Sede

3. La società ha **sede nel Comune di Manoppello (PE)**.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 4 -Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale viene aumentato da **Euro 114.630,00**

(centoquattordicimilaseicentotrenta) fino ad un massimo di euro 290.000,00 (duecentonovantamila) ed è diviso in quote da 1 (uno) Euro o multiplo di Euro ai sensi di legge.

5.2 Il capitale sociale potrà essere sottoscritto anche da enti pubblici per un ammontare complessivo non superiore al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale medesimo.

5.3 Ciascun socio o gruppo di interessi non potrà essere titolare di una quota superiore al 49% del capitale sociale.

5.4 L'organo decisionale (il Consiglio di Amministrazione) deve contemplare la rappresentanza dei Comuni, degli enti pubblici, delle imprese e loro consorzi, delle associazioni socie dell'altro Gruppo di Azione Locale operante in Provincia di Pescara attraverso la presenza nel Consiglio di Amministrazione di due consiglieri del GAL "Antiche Terre D'Abruzzo".

A livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;

5.5 Il capitale può essere ridotto nei casi previsti dalla legge. In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato.

5.6 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.7 I soci sono tenuti a corrispondere alla società un contributo che potrà o meno essere fissato annualmente dall'assemblea di soci in funzione delle esigenze di gestione su proposta dell'organo amministrativo. All'assemblea spetta anche la determinazione di eventuali contributi straordinari. Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, istituti di credito, organismi economici, enti privati e pubblici che condividano gli scopi consortili della società.

Art. 6 - Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7. Le cessioni di quote, sia a titolo oneroso che gratuito, saranno possibili solo previo gradimento espresso del Consiglio di Amministrazione. Il gradimento dovrà essere espresso per iscritto

dal Consiglio di Amministrazione a seguito della richiesta scritta del socio che intende trasferire la sua partecipazione. Il socio cedente nella richiesta di trasferimento della partecipazione deve indicare la ragione sociale del soggetto ricevente e allegare un'autodichiarazione di quest'ultimo nella quale lo stesso dichiara di:

- non trovarsi in alcune delle situazioni di cui all'art. 38 D.

Lgs. 163/06

- di rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;

- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili della Commissione Europea (Clausola Deggendorf).

Verificata la completezza delle informazioni della richiesta del socio cedente e dell'autodichiarazione del soggetto ricevente, il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni esprime il suo gradimento.

Art. 8 - Morte del socio

8.1 In caso di decesso di un socio, la sua quota di partecipazione sarà liberamente trasmissibile al coniuge e ai figli del medesimo. Nel caso in cui un erede o legatario non rientri in tali categorie, la quota o la frazione della quota del socio deceduto ad esso spettante, sarà a lui trasmissibile previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

8.2 Nel caso vi sia subentro nella partecipazione del socio deceduto da parte di una pluralità di eredi e/o legatari, questi devono nominare un rappresentante comune salvo che la assemblea acconsenta al frazionamento della partecipazione medesima.

Art. 9 - Recesso

9.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione alle ipotesi previste dall'art.2469, comma 2 c.c., diritto che non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

9.2 La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a

conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

9.3 Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato avvalendosi del metodo patrimoniale semplice. In caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale nella cui giurisdizione ricade la sede sociale, su istanza della parte più diligente. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro sei mesi dalla comunicazione della volontà di recedere.

Art. 10 - Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa.

Art. 11 - Amministratori

11.1 La società, in relazione alle determinazioni dell'assemblea, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 13

(tredici).

I membri dell'organo amministrativo possono essere anche non soci; essi durano in carica 7 (sette) anni e sono rieleggibili.

Qualora la normativa lo preveda, verrà rispettato l'equilibrio fra i generi nei modi e termini disciplinati dalle leggi europee e nazionali.

Art. 12 - Durata della carica, revoca, cessazione

12.1 Qualora nel corso del periodo di validità della carica vengano a mancare, per qualsiasi motivazione, uno o più amministratori, si applicherà il disposto di cui agli articoli 2385 e 2386 codice civile.

Nell'ipotesi, tuttavia, in cui venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intenderà decaduto dalla carica l'intero Consiglio.

A seguito della cessazione del presidente l'intero consiglio cesserà, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica;

Art. 13 - Consiglio di amministrazione

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente e, in caso di sua prolungata assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritengano opportuno oppure ne faccia istanza la maggioranza dei membri in carica.

13.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (tra cui ad esempio raccomandata anche a mano, telefax e posta elettronica), almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

13.4 Per la valida costituzione del consiglio è necessario l'intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevarrà il voto di chi presiede.

13.5 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove.

13.6 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

13.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono

svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13.8 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

13.9 Il Consiglio potrà, infine, nominare anche in via permanente

un segretario.

Art. 14 - Poteri dell'organo amministrativo

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere qualsiasi atto che ritenga opportuno per il raggiungimento delle finalità istituzionali, con la sola eccezione di quelli per legge riservati alla inderogabile competenza dell'assemblea dei soci.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2381 quarto comma e 2475, quinto comma, c.c.

14.3 Il Consiglio può, infine, nominare direttori, coordinatori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 15 - Rappresentanza

15.1 La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi, in giudizio nonché in via amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

15.2 In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le medesime spettano al Vice-Presidente, se nominato.

15.3 L'assenza od impedimento del Presidente dovranno essere provati o mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dallo stesso ed autenticata oppure da certificazione probante.

15.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, ai coordinatori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 16 - Compensi degli amministratori

16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

16.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

16.3 In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 17 - Organo di controllo

17.1 La società può nominare il collegio sindacale o un revisore.

17.2 Nei casi previsti dalla normativa vigente la nomina del

collegio sindacale è obbligatoria.

17.3 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

17.4 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

17.5 Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti tra le categorie di cui al secondo comma dell'art 2397 C.C.

17.6 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

17.7 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, conformemente alle tariffe professionali vigenti.

17.7 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Art. 18 - Revisore

18.1 Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

18.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Art. 19 - Decisioni dei soci

19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongano alla loro approvazione.

19.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della

liquidazione;

g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 20 - Diritto di voto

20.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci, salve le limitazioni al detto diritto previste dalla legge.

20.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 21 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

21.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 22, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.2 Ove si scelga il detto metodo decisionale, dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Art.22 - Assemblea

22.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 19.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale

sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

22.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

22.3 L'assemblea viene convocata a mezzo raccomandata anche a mano, telefax o posta elettronica, fatti pervenire agli aventi diritto al domicilio o ai numeri di telefono o agli indirizzi di posta elettronica risultanti dai libri sociali almeno 5 (cinque) giorni prima.

I soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revochino le indicazioni effettuate in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R..

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie in esame, redatto in modo da assicurare un'esauriente informazione sulle decisioni da prendere.

22.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

22.5 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si

reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

22.6 L'assemblea nomina un segretario scelto anche fra i non soci, salvo i casi in cui il verbale debba essere redatto da un notaio.

Art. 23 - Svolgimento dell'assemblea

23.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vice Presidente o da altra persona designata dagli intervenuti.

23.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio

e o video collegati, purchè siano rispettate le condizioni di cui al precedente articolo 13.7.

Art. 24 - Deleghe

24.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro soggetto, socio o non socio, senza alcuna limitazione.

Art. 25 - Quorum costitutivi e deliberativi

25.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea, qualunque sia il capitale intervenuto, potrà validamente deliberare a maggioranza dei voti dei presenti.

25.2 Nei casi previsti dal precedente art. 19.2 lett. d), e), ed f) in seconda convocazione, l'assemblea, qualunque sia il capitale intervenuto, potrà validamente deliberare a maggioranza dei voti dei presenti.

25.3 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 26 - Bilancio e utili

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364 c.c.: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

26.4 Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al limite previsto dalla legge;
- b) il rimanente dovrà essere utilizzato in conformità alle finalità consortili della società.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

27.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

27.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2487 C.C., nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 28 - Clausola compromissoria

28.1 Qualsiasi controversia che possa insorgere, relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, tra i soci, fra costoro e la Società, fra costoro e gli amministratori e/o liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà deferita per la sua risoluzione al giudizio di tre arbitri, qualunque sia il numero delle parti in causa, tutti da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale così costituito deciderà in via irrituale, secondo diritto, inappellabilmente e senza formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione.

Le determinazioni arbitrali costituiranno espressione della

comune volontà delle parti e saranno definitive e vincolanti per le parti medesime le quali si obbligano a dare alle stesse puntuale esecuzione.

Il collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.lgs 17 gennaio 2003 n. 5.

Art.29 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e delle altre leggi vigenti per le società consortili a responsabilità limitata.

F.to BUCCELLA Gianluca

" Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PESCARA, lì